

Regione Liguria

Legge regionale 16 Agosto 1995, n. 43 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento".

Titolo I Competenza in materia di tutela e salvaguardia delle acque dall'inquinamento.

Capo I Trasferimento di funzioni.

Art. 1 (Finalità).

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall' inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche.
2. In attuazione dell' articolo 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie Locali) la Regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui al comma 1 assicurando tramite le Province la partecipazione degli Enti Locali alla formazione dei programmi.
3. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) la Regione adegua la propria normativa con particolare riferimento a:
 - a) ciclo integrale delle acque;
 - b) tutela e uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione della integrità del patrimonio ambientale;
 - c) usi prioritari delle acque;
 - d) risparmio idrico;
 - e) riutilizzo delle acque reflue;
 - f) speciali salvaguardie nelle aree protette.

Art. 2 (Competenze della Regione).

1. La Regione in armonia con le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni svolge le seguenti funzioni:
 - a) programmazione attraverso la redazione del Piano regionale di risanamento delle acque di cui all' articolo 8 della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall' inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) coordinamento per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario delle funzioni attribuite agli Enti locali nelle materie oggetto della presente legge;
 - c) direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;
 - d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente ai fini di conoscere lo stato dell' inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;
 - e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche;
 - f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico per realizzare acquedotti ad uso rurale promiscuo e industriale ai sensi dell' articolo 6 comma 2 della legge 36/1994;
 - g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 8 commi 2 3 4 e 5 della legge 36/1994;
 - h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare ai sensi dell'articolo 11 commi 1e 2 della legge 36/1994;
 - i) disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all' articolo 12 comma 3 della legge 36/1994.
2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio la Giunta regionale può imporre limiti più restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge sentita l' Autorità di Bacino competente per territorio e la Provincia che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai Comuni. La Giunta regionale può procedere anche in assenza dei pareri della Provincia e dell' Autorità di bacino qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali di cui all'articolo 37 fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque anche in attuazione del sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA) di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell' ambiente).
4. Ai fini dell' individuazione degli interventi di cui al comma 1 lettera e) la Regione sviluppa e integra il Progetto Ambiente con le modalità di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto Ambiente e partecipazione alla Società regionale per l' Ambiente).

Art. 3 (Competenze delle Province).

1. Spettano alle Province:

- a) il rilascio dell' autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
- b) il rilascio dell' autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
- c) il rilascio dell' autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti:
 - 1) nei corpi idrici sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi di cui all' articolo 2 comma 1 della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall' inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni purchè i liquami ed i fanghi non siano tossici e nocivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) direttamente nelle acque costiere marine;
- d) il rilascio dell' autorizzazione ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132 (attuazione della direttiva 80/ 68/ CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose);
- e) l' approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature nonchè in via preliminare la verifica della compatibilità ambientale per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale e l' autorizzazione all' esercizio;
- f) l' organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 9 della legge 36/ 1994;
- g) l' effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall' articolo 11 comma 3 della legge 36/1994 per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

2. Spettano alle Province inoltre le seguenti competenze:

- a) l' installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell' attività regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla legge 36/1994;
 - b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento.
3. Le Province provvedono all' esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (riordino delle finanze degli Enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421).

Art. 4 (Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane).

1. Spettano ai Comuni:

- a) il rilascio dell' autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature per quanto attiene all' accettabilità degli stessi alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell' acqua di cui all' articolo 2 lettera d) della legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) l' approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di leggi vigenti;
 - c) l' organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 9 della legge 36/1994;
 - d) l' effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall' articolo 11 comma 3 della legge 36/ 1994 per la definizione dei contenuti della convenzione - tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.
2. I Comuni inoltre provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto fognatura depurazione delle acque di scarico. Tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla legge 142/1990 come integrata dall' articolo 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (interventi urgenti in materia di finanza pubblica).
3. Le funzioni di cui al comma 1 lettera a) sono svolte da Consorzi di Comuni o dalle Comunità Montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.
4. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione adottano un regolamento per l' esercizio del relativo servizio che in particolare stabilisce:
- a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante in funzione dello stato delle opere e dell' impianto di depurazione nonchè del recapito finale dello scarico della fognatura;
 - b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;

- d) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- e) le spese di allacciamento e le tariffe
- f) i criteri per l' assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi ai sensi della legge 8 ottobre 1976 n. 690 (conversione in legge con modificazioni del decreto - legge 10 agosto 1976 n. 544 concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15 17 e 18 della legge 10 maggio 1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall' inquinamento);
- g) le immissioni vietate.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto - legge 17 marzo 1995 n. 79 convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995 n. 172 (modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).

6. Copia dell' autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) e il regolamento di cui al comma 4 sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall' esecutività degli stessi. L' avviso dell' adozione del regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 (Funzioni tecniche di controllo).

1. Gli Enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provinciali dell' Agenzia regionale di cui all' articolo 03 del decreto - legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni con la legge 21 gennaio 1994 n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell' Agenzia nazionale per la protezione dell' ambiente).
2. In attesa dell' istituzione dell' Agenzia regionale di cui al comma 1 gli Enti locali possono avvalersi dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Titolo II Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Art. 6 (Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature).

1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.
2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono esser autorizzati ai sensi dell' articolo 4 comma 1 lettera a).
3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilità le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all' articolo 4. In attesa dell' approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

Art. 7 (Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo).

1. Gli scarichi in acque superficiali interne e marine sul suolo (<< e nel sottosuolo >> all' articolo 7 comma 1 le parole: " e nel sottosuolo" sono soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) provenienti dagli insediamenti produttivi autorizzati dalle Province ai sensi dell' articolo 3 devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 (Autorizzazione provvisoria allo scarico).

1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui al dlgs 132/ 1992 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 133 (attuazione delle direttive 76/ 464/ CEE 82/ 176/ CEE 83/ 513/ CEE 84/ 156/ CEE 84/ 191/ CEE 88/ 347/ CEE e 90/ 415/ CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque) ai fini del rilascio dell' autorizzazione il titolare dell' insediamento produttivo o il legale rappresentante dello stesso presenta domanda alla Provincia competente per territorio corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all' allegato 1 della presente legge.
2. La Provincia sulla base degli elementi acquisiti nonchè di ulteriori eventuali accertamenti effettuati e sentito i parere da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta dell' Autorità Sanitaria competente per territorio in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell' acqua della mitilicoltura della balneazione e della protezione della salute pubblica rilascia l' autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni a far data dalla presentazione della domanda.
3. L' autorizzazione deve almeno contenere:

- a) gli elementi relativi all' individuazione dell' insediamento;
 - b) l' individuazione del titolare dello scarico;
 - c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
 - d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;
 - e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi da effettuarsi a cura del titolare dello scarico sottoscritte da tecnici abilitati e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;
 - f) la frequenza minima dei controlli da parte dell' Autorità competente al controllo.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 lettera d) in particolare concernono: a) i limiti massimi di accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità per il tipo di scarico considerato nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali;
- b) il rispetto delle prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacità recettiva previste dalla normativa statale e ove emanata dalla normativa regionale;
 - c) l' obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e l' adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi;
 - d) l' eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico;
 - e) l' eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte dell' insediamento.
5. L' autorizzazione provvisoria vincola il richiedente al versamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi gli accertamenti i controlli e i sopralluoghi necessari per l' istruttoria della domanda di autorizzazione entro il termine fissato dalla Provincia a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 9 (Autorizzazione definitiva allo scarico).

1. La Provincia verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni dalla data di attivazione dello scarico comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso rilascia l' autorizzazione definitiva.
2. L' autorizzazione definitiva ha la durata massima di quattro anni. Il rinnovo dell' autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
3. L' autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall' articolo 11 comma 2.
4. Qualunque interruzione anche parziale del funzionamento degli impianti di depurazione anche per attività di manutenzione deve essere immediatamente comunicata all' Autorità competente al controllo e all'Autorità Sanitaria Locale.

Art. 10 (Revoca dell' autorizzazione).

1. Ove venga rilevata l' inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi la Provincia può:
 - a) diffidare il titolare dello scarico stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - b) sospendere l' autorizzazione qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
 - c) revocare l' autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 8 comma 4.

Art. 11 (Obblighi dei titolari degli scarichi).

1. I titolari degli scarichi sono tenuti all' esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza.
3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori.
5. Il gestore dell' impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all' articolo 5 unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque fanghi e liquami.

Art. 12 (Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi).

1. Gli scarichi di percolato di discariche esistenti approvate ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1 (norme per la formazione del Piano regionale del servizio di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) e successive modifiche ed integrazioni laddove dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficoltà di funzionamento possono essere autorizzati qualsiasi sia il loro recapito ed indipendentemente dai valori dei parametri qualitativi dello scarico previa la verifica delle caratteristiche e degli usi del corpo ricettore. Restano fermi i divieti di cui all' articolo 13.
2. L' autorizzazione è temporanea e contiene le prescrizioni tecniche e i tempi per l' adeguamento dell' impianto ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del rilascio dell' autorizzazione provvisoria e definitiva prevista dagli articoli 8 e 9.

Art. 13 (Divieti)

1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/ 778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell' articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) sono vietati gli scarichi di acque reflue liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione.
2. Sono altresì vietati:
 - a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali nei corsi d' acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi serbatoi o reticoli carsici nonché nelle falde idriche sotterranee sul suolo e negli strati superficiali del suolo il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo;
 - b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;
 - c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.
3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l' utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (attuazione della direttiva 86/ 278/ CEE concernente la protezione dell' ambiente in particolare del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 allegato 5 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione).
4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie Locali.

Capo III Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Art. 14 (Definizioni).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:
 - a) per " numero di abitanti complessivi": il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/ giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;
 - b) per " acque bianche": le acque esclusivamente pluviali;
 - c) per " acque nere": ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;
 - d) per " pubbliche fognature a sistema misto": le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche;
 - e) per " insediamenti civili": gli insediamenti così definiti dall' articolo 1- quater della legge 690/1976 compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali.

Art.15 (Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature).

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature ai fini della presente legge sono suddivisi nella classe A e nella classe B.
2. Appartengono alla classe A gli scarichi di pubbliche fognature convoglianti:
 - a) scarichi che derivano dall' uso esclusivamente abitativo degli edifici;
 - b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge da parte dello scarico della pubblica fognatura prima di qualsiasi trattamento depurativo.

3. Appartengono alla classe B gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo non rientrano nei limiti indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge. In tale ipotesi l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla Provincia.

Art. 16 (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).

1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura ai fini della presente legge sono suddivisi nella classe C e nella classe D.
2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti:
 - a) dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
 - b) agli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine bagni latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell'insediamento;
 - c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge;
 - d) dalle imprese agricole di cui alla lettera a) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale (come da ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
3. Appartengono alla classe D gli scarichi provenienti:
 - a) dalle imprese agricole di cui alle lettere b) c) e d) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale (come da ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento;
 - b) dagli allevamenti ittici di cui alla deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale (come da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.

Art. 17 (Recapiti ammessi per gli scarichi).

1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni della presente legge esclusivamente nei seguenti recapiti:
 - a) corsi d'acqua naturali e artificiali che non si immettano in laghi serbatoi o in reticoli carsici;
 - b) acque di transizione;
 - c) mare territoriale;
 - d) suolo e strati superficiali del suolo purchè il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

Art. 18 (Approvazione dei progetti di impianti di depurazione).

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonchè i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono approvati dalla Provincia competente previo accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale l'approvazione di cui al comma 1 tiene preliminarmente conto della compatibilità ambientale.

Art. 19 (Autorizzazione provvisoria e definitiva).

1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere a) e b). (<< e dal Comune ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a >> testo soppresso da ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995)
2. La domanda di autorizzazione provvisoria relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 è corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura del numero degli abitanti complessivi servizi del punto di recapito dello scarico delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonchè dal progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.
3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.
4. Il rilascio del certificato di abilità o di agibilità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico e di iscrizione al catasto) è subordinato al possesso dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.
5. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda la Provincia * competente ai sensi dell'articolo 3 rilascia* (ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:

- a) i limiti di accettabilità dello scarico;
 - b) il termine per la messa a punto dell' impianto di depurazione;
 - c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto dell' impianto medesimo e per un periodo comunque non superiore ad un anno fatto salvo quanto previsto all' articolo 15 comma 3; d) la frequenza dei controlli.
6. Per gli insediamenti civili e per le pubbliche fognature la frequenza minima dei campionamenti è fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti:
- a) da 2.000 fino a 9.999 abitanti complessivi: 12 campioni nel primo anno; 4 campioni negli anni successivi qualora nel primo anno l' acqua sia conforme alle prescrizioni contenute nell' autorizzazione.
- Se uno dei 4 campioni non è conforme nell' anno successivo devono essere prelevati 12 campioni;
- b) da 10.000 a 50.000 abitanti complessivi 12 campioni;
 - c) oltre 50.000 abitanti complessivi 24 campioni.
7. L' autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati nell' autorizzazione provvisoria.
8. L' autorizzazione è trasmessa al richiedente alla struttura provinciale dell' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente o qualora non ancora istituita al Presidio Multizonale di Prevenzione ed all' Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
9. La Provincia (<< o il Comune >> parole soppresse ERRATE CORRIGE BU N 17/1995) competente al rilascio dell' autorizzazione può richiedere che il gestore dell' impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia (<< del Comune >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) o delle strutture tecniche di controllo di cui all' articolo 5.
10. Qualunque interruzione anche parziale del funzionamento degli impianti di depurazione anche per attività di manutenzione deve essere immediatamente comunicata alla Provincia (<< o al Comune >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) competente al controllo e all' Autorità Sanitaria Locale.

Art. 20 (Revoca dell' autorizzazione).

1. Ove venga rilevata l' inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi la Provincia (<< o il Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) può:
- a) diffidare il titolare dello scarico stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - b) sospendere l' autorizzazione qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
 - c) revocare l' autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.

Art. 21 (Scarichi esenti dall' obbligo di autorizzazione).

1. Sono esenti dall' obbligo dell' autorizzazione:
- a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature;
 - b) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili.
2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 denunciano lo scarico (<< rispettivamente >> parola soppressa ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) alla Provincia (<< o al Comune >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) che in relazione alla natura dell' insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso comunica al titolare l' eventuale diversa qualifica ai fini dell' assoggettamento alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere.
3. Le fognature convoglianti acque bianche sono dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.

Capo IV Modalità per gli scarichi nei corpi idrici.

Art. 22 (Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d' acqua naturali ed artificiali).

1. L' autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d' acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi dell' articolo 19 sentito il parere del Comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere nei casi in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni limitrofi vi sia una distanza tale in relazione alla portata dello scarico da escludere effetti di rilievo sugli stessi i Comuni confinanti.

2. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni: a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di non oltre 500 abitanti complessivi possono essere trattati con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali nell' atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff;
- b) gli scarichi delle pubbliche fognature delle classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli scarichi di cui alle lettere a) e b) deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione.
3. Le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e secondo le indicazioni del Piano regionale la Provincia può autorizzare sulla base di motivata istanza del soggetto richiedente tenuto conto delle caratteristiche dello scarico dell' uso cui è destinato il corpo idrico ricettore e della situazione ambientale locale e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di un solo rinnovo:
 - a) l' effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi relativamente ai parametri della tabella A allegata alla legge 319/1976 ad eccezione di quelli indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge;
 - b) l' effettuazione di scarichi conformi a quanto previsto dal comma 2 lettera a) per fognature a servizio di un massimo di 1.000 abitanti.

Art. 23 (Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare).

1. L' autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia ai sensi dell' articolo 19 sentito il parere dei Comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere qualora la distanza dei Comuni limitrofi dallo scarico in relazione alla sua portata sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei Comuni stessi.
2. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza adeguata a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare con particolare riguardo alla balneazione alla mitilicoltura e alla pesca.
3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere autorizzati devono essere trattati:
 - a) con impianti che assicurino almeno il livello di depurazione ottenibile con vasche settiche delle quali nell' atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia se a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi;
 - b) con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali nell' atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia sia con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff se a servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi. Devono essere assicurate altresì le fasi di grigliatura e disoleatura dei liquami nonchè la presenza di una vasca di contatto per gli eventuali trattamenti di disinfezione;
 - c) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi;
 - d) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi.
4. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi per essere autorizzati devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 6 allegata alla presente legge.
5. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 abitanti complessivi devono essere altresì dotati:
 - a) di registratori di portata;
 - b) di vasche poste al termine del processo depurativo aventi lo scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e di consentire il prelievo di campioni di acque e gli eventuali trattamenti di disinfezione;
 - c) di diffusore nella parte terminale della condotta di scarico.
6. La posizione dello sbocco della condotta deve essere determinata sulla base di studi specifici da effettuarsi caso per caso a cura dell' ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non può comunque essere inferiore a:
 - a) metri 200 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi;
 - b) metri 500 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 e fino a 10.000 abitanti complessivi;

c) metri 1.000 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi per le quali lo sbocco stesso deve essere a profondità non inferiore a 30 metri.

7. La Provincia in deroga a quanto stabilito dal comma 6 può consentire la realizzazione di condotte che raggiungano distanze o profondità inferiori a quelle indicate nel caso in cui gli studi prodotti comprovino tale possibilità. La deroga è possibile solo per una delle due condizioni. 8. La Provincia sulla base di motivata istanza dell' Ente titolare dello scarico e previo parere vincolante della Giunta regionale può consentire in deroga a quanto stabilito dal comma 4 che gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi siano trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge.

9. Le soluzioni adottate per gli scarichi devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque salvo deroghe autorizzate dalla Provincia acquisito il parere della Giunta regionale sulla base di motivate richieste dell' Ente titolare dello scarico.

10. L' Ente titolare dello scarico ove possibile deve segnalare adeguatamente la zona di scarico nonchè l' area intorno ad esso eventualmente inibita alla balneazione.

Art. 24 (Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d' acqua naturali ed artificiali nelle acque di transizione e nel mare).

1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d' acqua naturali ed artificiali nelle acque di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto negli articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire in caso di eventi meteorici il versamento diretto nei corpi ricettori delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d' acqua è sottoposto prima dello scarico al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori in assenza di eventi meteorici.

Art. 25 (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti).

1. Al fine di portare a termine l' adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell' inquinamento nei casi in cui il Piano regionale di risanamento delle acque preveda la realizzazione di schemi depurativi complessi le Province possono autorizzare nei modi e nei termini previsti nella presente legge scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non previsti nel Piano purchè siano conformi ai limiti previsti dalla stessa.

2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell' aumento dell' inquinamento.

3. Gli scarichi oggetto delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere consentiti per un periodo di tempo determinato prorogabile solo per comprovate e motivate necessità.

4. Le autorizzazioni temporanee concernenti scarichi nei corpi idrici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque rilasciate in attesa della realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso conservano la loro validità previa integrazione delle stesse da parte della Provincia con le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 26 (Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d' acqua naturali ed artificiali).

1. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982 n. 38 (disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive modificazioni ed integrazioni agli scarichi degli insediamenti civili esistenti gli scarichi degli insediamenti civili della classe C nei corsi d' acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell' articolo 19 se la distanza tra il confine dell' insediamento stesso e l' asse della pubblica fognatura è superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell' insediamento salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche. A tali scarichi si applica dal punto vista tecnico la disciplina prevista dall'articolo 22 a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nei corsi d' acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell' articolo 19 se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 (Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare).

1. Agli scarichi degli insediamenti civili della classe C nelle acque di transizione e nel mare si applica dal punto di vista tecnico la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature dall' articolo 23 a seconda del numero di abitanti complessivi dell' insediamento.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976.

Capo V Modalità per gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

Art. 28 (Scarichi non ammissibili).

1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:
 - a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B;
 - b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 50 abitanti complessivi;
 - c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al DPR 236/1988.
2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.
3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.

Art. 29 (Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo).

1. L' autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi dell' articolo 19 da parte della Provincia (<< o del Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) verificato il rispetto delle " Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo" riportate nell' allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento 4 febbraio 1977.
2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A nonchè degli insediamenti civili della classe C a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale l' eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all' articolo 22 comma 2 lettera a).
3. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe C con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale l' eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La provincia (<< o il Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) può autorizzare sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di rinnovo l' effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A tenuto conto delle caratteristiche dello scarico dell' uso cui è destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale. I limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i parametri indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge.
4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della produzione di cui al comma 1 lettera d) della deliberazione del Comitato Interministeriale (ERRATA CORRIGE BU N 17/1995) per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 8 maggio 1980.
5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la metà del valore indicato nel comma 4.
6. La Provincia (<< o il Comune competente >> parole soppresse ERRATA CORRIGE BU N 17/ 1995) verifica l' impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.

Titolo III Programmazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche. Sistema di monitoraggio.

Capo I Piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 30 (Piano regionale di risanamento delle acque).

1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all' articolo 4 lettera a) della legge 319/ 1976 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione.

2. La Giunta regionale adotta lo schema del Piano sentito il Comitato tecnico regionale dell' Autorità di Bacino di cui all' articolo 9 della legge regionale 9/1993 lo trasmette alle Autorità di Bacino del Fiume Po e Magra alle Province ed ai Comuni ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane che gestiscono i servizi pubblici di cui all' articolo 6 comma 2 legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell' avviso di quanto sopra sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell' avviso i Comuni i Consorzi le Comunità Montane e le Autorità di Bacino del Fiume Magra e Po trasmettono il parere alla Regione ed alla provincia territorialmente competente.
3. Nei successivi novanta giorni le Province inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piano relativo al rispettivo territorio sulla base delle consultazioni effettuate con gli enti locali di cui al comma 2.
4. Qualora le Province non trasmettono le proprie proposte nel termine di cui al comma 3 la Giunta regionale procede sulla base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorità di Bacino di cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi.
5. Entro otto mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2 la Giunta regionale sentiti di concerto il Comitato tecnico per l'ambiente di cui all' articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell' ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni e il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di Bacino propone il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 7. Fino all' adozione di eventuali modifiche ed aggiornamenti rimane in vigore il Piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 e il suo Aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53.

Art. 31 (Aggiornamento del Piano).

1. Con le procedure di cui all' articolo 30 la Regione effettua di regola ogni cinque anni l' aggiornamento del Piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione anche mediante i dati forniti dall' Osservatorio permanente dei corpi idrici.
2. La Regione può adeguare ed integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall' inquinamento provocato da sostanze pericolose.
3. La Regione può aggiornare il Piano anche per parti territoriali o settoriali.
4. Nel caso di aggiornamenti parziali del Piano i pareri di cui all' articolo 30 comma 2 sono espressi dagli enti locali interessati.

Art. 32 (Interventi non previsti nel Piano).

1. Non sono oggetto di pianificazione:
 - a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;
 - b) gli impianti a servizio di un' utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti;
 - c) gli impianti di cui all' articolo 25 comma 1.

Capo II Sistema idrico integrato.

Art. 33 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).

1. La Regione provvede ai sensi dell' articolo 8 della legge 36/1994 sentite le Autorità di bacino competente le Province nonché le Regioni interessate nel caso di cui al comma 3 dello stesso articolo ad individuare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati anche tramite accorpamenti degli ambiti territoriali omogenei in cui il Piano regionale di risanamento delle acque suddivide il territorio ligure modificando ove occorra il Piano citato. La regione inoltre indica per ciascun ambito ottimale:
 - a) le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ivi ricadenti;
 - b) l' aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti nei modi di cui all' articolo 8 comma 4 legge 36/1994;
 - c) i criteri e gli indirizzi per l' attuazione dei programmi di intervento di competenza.
2. La Regione sentite le Province stabilisce norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature.

Art. 34 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).

1. Sulla base di accordi di programma promossi dalle Province territorialmente competenti gli enti locali organizzano in conformità a quanto stabilito dall' articolo 33 il servizio idrico integrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell' ambito territoriale stesso.
2. Nel caso in cui la forma di cooperazione indicata sia la convenzione di cui all' articolo 24 della legge 142/1990 la Giunta regionale provvede altresì agli adempimenti di cui all' articolo 9 comma 3 della legge 36/1994 anche mediante l' elaborazione della convenzione - tipo.

Art. 35 (Gestioni esistenti).

1. I soggetti esistenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 36/1994 continuano a gestire i servizi idrici loro affidati fino all' organizzazione del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dalla legge 36/1994.

Art. 36 (Disciplina per la gestione e l' utilizzo della risorsa idrica).

1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato in attuazione di quanto disposto dalla legge 36/1994 il Consiglio regionale su proposta della Giunta individua gli usi prioritari delle acque. La Giunta regionale sulla base della normativa statale in materia disciplina:
 - a) il riuso delle acque utilizzate dopo opportuni trattamenti di depurazione sia in via diretta (reti non potabili utilizzi industriali od irrigui) od indiretta (ricarica delle falde);
 - b) l' adeguamento del diagramma di prelievo degli acquedotti cittadini a quello di richiesta abbandonando l' uso di alimentare costantemente gli acquedotti con la massima portata occorrente nel giorno di maggior consumo con il conseguente sfioro dei superi stagionali dei serbatoi cittadini;
 - c) l' uso di sistemi distributivi interconnessi estesi ad aree molto vaste con diagrammi di consumo complementari;
 - d) l' inserimento tra le fonti di approvvigionamento di serbatoi di compenso stagionale;
 - e) l' uso di sistemi di adduzione ad usi multipli (specie se complementari nel tempo);
 - f) il controllo e il contenimento delle perdite;
 - g) la realizzazione di interconnessioni tra i principali schemi acquedottistici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque in modo da evitare gli sprechi delle eventuali eccedenze e permettere il loro utilizzo ove necessario;
 - h) il rallentamento del deflusso e il ravvenamento delle falde in territorio costiero in modo da impedire l' avanzata del cuneo salino e favorire se necessario il recupero della falda stessa.
 - i) i limiti più restrittivi per gli scarichi in aree protette e in aree degradate individuate ai sensi della legge regionale 9/1993.
2. La Giunta regionale per le attività di cui al comma 1 acquisisce il parere dell' Autorità di bacino competente. La Giunta regionale può procedere anche in assenza di tale parere qualora lo stesso non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta.

Capo III Osservatorio permanente dei corpi idrici.

Art. 37 (Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali).

1. E' istituito l' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali al fine di disporre di dati per l' esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche anche in coordinamento con quanto previsto in merito al sistema informativo e di monitoraggio dall'articolo 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
2. La Regione realizza l' Osservatorio in collaborazione con le Province i Comuni le Autorità di Bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque.
3. L' Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province gestiti dalle Province stesse. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o tramite centri provinciali.
4. L' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee delle portate dei corpi idrici dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e all' offerta di infrastrutture esistenti e in progetto necessarie a soddisfare la domanda suddetta. Ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori dei servizi idrici ai sensi dell' articolo 22 comma 2 della legge 36/1994.
5. La Regione assicura l' accesso ai dati dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

6. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle Province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio periferici sono sostenute dalle Province.
7. La convenzione - tipo di cui all' articolo 2 comma 1 lettera h) prevede altresì che quota parte della tariffa del servizio idrico integrato di cui al Titolo III Capo II della presente legge sia destinato alla gestione dell'Osservatorio.

Art. 38 (Collegamento dell' Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque).

1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque diverse da quelle di cui all' articolo 37 da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 15 lettera z) della legge regionale 9/1993. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all' Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all' articolo 37 secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale.
2. La Provincia può richiedere ai soggetti pubblici o privati gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono provocare inquinamenti di installare e gestire a proprie spese apparecchiature di controllo continuo delle qualità ambientali. I dati così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui all' articolo 37 secondo gli standard informatici indicati dalla Provincia.
3. I soggetti di cui al comma 2 che già posseggono apparecchi di controllo continuo si collegano con l' Osservatorio di cui all' articolo 37.

Titolo IV Norme varie transitorie e finali.

Capo I Disposizioni varie.

Art.39 (Fanghi).

1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al dPR n. 915/1982.
2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le " Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione" riportate nell' allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall' Inquinamento 4 febbraio 1977 lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l' utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del dlgs 99/1992.

Art. 40 (Modificazioni delle tabelle e dell' allegato 1).

1. La Giunta regionale in relazione alle verifiche effettuate sull' impatto ambientale degli scarichi può modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle 1 2 4 5 6 allegate alla presente legge.
2. La Giunta regionale può altresì modificare la scheda tecnica di cui all'allegato 1 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.

Art. 41 (Consorzi).

1. I Comuni e le Province provvedono ai sensi del comma 1 dell' articolo 60 della legge 142/1990 alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Decorsi sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall' articolo 60 della legge 142/1990 cessano da ogni finanziamento e contributo regionale.
3. Per l' attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano ai sensi del comma 1 le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d' ambito relativamente alle opere in considerazione.

Art. 42 (Sanzioni).

1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni l' inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di mancata presentazione della denuncia prevista dall' articolo 21 comma 2;
 - b) da lire 4.000.000 a lire 15.000.000 in caso di effettuazione di scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi in recapiti vietati;
 - c) da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 in caso di scarichi provenienti dagli insediamenti civili e dalle pubbliche fognature in recapiti vietati;
 - d) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione;
 - e) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di violazione dell' articolo 9 comma 4 o dell' articolo 19 comma 10.
2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate:
- a) dall' Autorità competente al ricevimento della denuncia nei casi di cui al comma 1 lettera a);
 - b) dall' Autorità competente al rilascio dell' autorizzazione negli altri casi.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dagli Enti di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle acque dall' inquinamento.

Capo II Norme transitorie e finali.

Art. 43 (Decorrenza delle funzioni).

1. Le province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. I Comuni e le Comunità Montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1 le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite. I Comuni i Consorzi e le Comunità Montane provvedono alla definizione delle pratiche in corso nonchè ai sensi dell' articolo 7 della legge 172/1995 citata al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell' articolo 15 della legge 319/1976 con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita e le trasmettono alle Province.

Art. 44 (Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982).

1. Entro tre mesi dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di classe B e dagli insediamenti ad uso non esclusivamente abitativo autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982 presentano alla Provincia a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa copia dell' autorizzazione ai fini del riesame ai sensi della presente legge.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 conservano la loro validità salvo diversa valutazione da parte della Provincia per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45 (Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione).

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane adottano il regolamento di cui all' articolo 4 comma 4 entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.

Art.46 (Trasferimento dei centri di monitoraggio).

1. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge sono attribuite in proprietà alle Province le strutture e le apparecchiature facenti parte dei centri di monitoraggio esistenti.
2. I centri di monitoraggio in corso di realizzazione e già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento dalla Regione che ne cura la gestione fino alla successiva attribuzione in proprietà alle Province.
3. Con specifici provvedimenti la Giunta regionale individua i beni di cui ai commi 1 e 2 e ne dispone il trasferimento con le opportune prescrizioni e modalità.

Art. 47 (Gestione del centro regionale dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali).

1. In sede di prima applicazione della presente legge e in attesa dell' emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 il centro regionale dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all' articolo 37 è gestito tramite l' Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del Comune di Genova secondo le modalità previste dalla convenzione da stipularsi con la Regione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale con propria deliberazione definisce l' organismo di gestione del centro regionale di cui al comma 1 cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici gli enti locali e l' Agenzia regionale per la protezione ambientale e ne determina le modalità di funzionamento.

3. La convenzione di cui al comma 1 prevede altresì le modalità e i termini per il passaggio dei beni e delle attrezzature all' organismo di gestione di cui al comma 2 assicurando la continuità della gestione stessa.

Art. 48 (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 37 e 46 si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 2138 " Spese per la gestione dell' Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali per la parte di competenza regionale" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 49 (Abrogazione di norme).

1. Salvo quanto disposto dalla presente legge e a far data dal termine previsto nell' articolo 43 è abrogata la legge regionale 23 aprile 1981 n. 14 (designazione dell' autorità competente al rilascio dell' autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare). E' altresì abrogata la legge regionale 38/1982 fatto salvo quanto disposto dall' articolo 23 ultimo comma della medesima legge.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Art. 50 (Entrata in vigore).

1. La presente legge regionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.